

Interessi legali: al via il tasso ridotto

Interessi legali passano all'1% dal 2014, con effetti in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Da www.pmi.it

[Francesca Vinciarelli](#) - 14 gennaio 2014

Interessi legali all'1% dal 1° gennaio 2014

Entrato in vigore dal **1° gennaio 2014** il nuovo [tasso di interesse legale](#), passato dal 2,5% all'**1%** per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 292 del 13 dicembre 2013. La [nuova misura del saggio degli interessi legali](#) avrà effetti sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi e delle prestazioni pensionistiche. Per richiedere la **riduzione delle sanzioni civili** fino alla misura prevista per gli interessi legali è necessario che l'omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia determinato (art. 116, co. 15, L. n. 388/2000):

- da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali, ovvero da determinazioni amministrative, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa;
- da fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato;
- per le aziende in crisi (L. n. 675/1977, L. n. 787/1978, D.L. n. 26/1979, L. n. 223/1991) e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e produttiva del settore, comprovati dalla DTL, e comunque per periodi contributivi non superiori a 12 o 24 mesi.

Il nuovo tasso di interesse dell'1% si applica sulle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'INPS ricorda inoltre che la previsione è subordinata all'**integrale pagamento dei contributi** dovuti o, in presenza di domanda di pagamento dilazionato, all'accoglimento della domanda stessa.

Per maggiori informazioni vedi [circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2014](#)